

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Intento a salire su un traliccio per effettuare il montaggio di un palo di supporto di celle telefoniche, facendo uso di un DPI in cattivo stato di manutenzione, cadeva al suolo infortunandosi.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

A proposito del contenuto del contratto di distacco temporaneo da un'impresa a un'altra, stipulato ai sensi dell'art. 30 d.l.vo 276/03, per effetto della modifica legislativa introdotta con l'art. 3, c.6, d.lgs. 81/08, restano a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione di quello di formazione e informazione dei lavoratori. E da tale premessa, si trae la conseguente irrilevanza di clausole di esonero contenute nel regolamento contrattuale e, quindi, la responsabilità degli imputati, nelle rispettive qualità, per avere consentito l'impiego, nella fase di esecuzione dei lavori, di presidi malfunzionanti e per avere omesso la necessaria verifica della efficienza delle attrezzature fornite dalla distaccante.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi di T.A. e T.G. e condanna detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Deciso il 17 novembre 2020.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.